



COMUNE DI ONCINO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.46

OGGETTO:

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI, OVVERO ELENCO DEGLI IMMOBILI NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI ISTITUZIONALI E SUSCETTIBILI E VALORIZZAZIONE OVVERO DI DISMISSIONE E RELATIVI ADEMPIMENTI

L'anno duemilaventisei addì trentuno del mese di luglio alle ore undici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Il Vicesindaco Battaglia Diego è presente, collegato da remoto mediante l'applicativo "JITSI MEET"

L'Assessore Boaglio Adriana Maria è presente, collegato da remoto mediante l'applicativo "JITSI MEET"

Cognome e Nome	Presente
1. FANTONE ALFREDO - Sindaco	Sì
2. BATTAGLIA DIEGO - Vice Sindaco	Sì (da remoto)
3. BOAGLIO ADRIANA MARIA - Assessore	Sì (da remoto)
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **ZEROLI Dr.ssa Sonia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, FANTONE ALFREDO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI, OVVERO ELENCO DEGLI IMMOBILI NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI ISTITUZIONALI E SUSCETTIBILI E VALORIZZAZIONE OVVERO DI DISMISSIONE E RELATIVI ADEMPIMENTI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 58, comma 1, del D.L. 25.08.2008, n° 112, convertito con modificazioni nella legge 06.08.2008, n° 133, stabilisce quanto segue:

“1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il **piano delle alienazioni e valorizzazioni** immobiliari allegato al bilancio di previsione.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.
3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene **negli elenchi di cui al comma 1**, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.
6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi **negli elenchi di cui al comma 1**. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 **dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001** si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 **dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001** sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.
7. I soggetti **di cui al comma 1** possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.
8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti **negli elenchi di cui al comma 1** possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi **negli elenchi di cui al comma 1**, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del

decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.”

VISTO che i competenti uffici hanno provveduto all’istruttoria così come previsto dalla normativa, esaminando il complesso dei beni immobili di proprietà dell’Ente, quali risultano ad inventario, ed hanno verificato, su indicazioni dell’Amministrazione Comunale, l’eventuale esistenza di beni suscettibili di dismissione e di valorizzazione;

TENUTO CONTO che NON ESISTONO, alla data odierna, beni immobili comunali suscettibili di valorizzazione o dismissione;

ATTESO CHE la presente deliberazione verrà sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale quale allegato ed in uno con il Bilancio di Previsione 2027/2029, ai fini di rendere effettiva l’operatività del piano di cui trattasi come stabilito dalla precitata norma, ed anche agli affetti dell’art. 42 del D.Lgs n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1° del T.U. 268/2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio ai sensi di legge;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.m.ii.;

VISTO lo Statuto comunale;

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE la sopra esposta premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI DARE ATTO che non esistono, alla data odierna, beni immobili comunali non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce parte integrante del Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) per il triennio 2027-2029

Successivamente:

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL SINDACO

Firmato digitalmente
FANTONE ALFREDO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
ZEROLI Dr.ssa Sonia
